# Gazzetta Ufficiale DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Sabato 10 giugno — Numero 136

**Abbonamenti**

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

**Inserzioni**

Annunzi giudiziari . . . . . . . . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . . . . . . . . . . . . » 0,80 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

*All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa* (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n°. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1154.*

## AVVISO.

**Si rende noto che per effetto del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle tariffe per le inserzioni sulla *Gazzetta ufficiale*, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.**

## SOMMARIO

### PARTE UFFICIALE

### Leggi e decreti.



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il numero 712 della raccolta ufficiale, delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito un « Consiglio superiore aeronautico » incaricato di dar parere circa i programmi generali concernenti l'aeronautica civile, le questioni attinenti all'ordinamento generale aeronautico, al suo indirizzo tecnico scientifico e su tutti gli affari che il Governo intende sottoporre al suo esame.

Art. 2.

Il Consiglio superiore aeronautico è composto come segue:

1° un rappresentante dell'industria aeronautica, designato con voto fiduciario dagli stessi industriali;

2° un rappresentante delle Compagnie di aeronavigazione, designato dagli assuntori di linee aeree;

3° un rappresentante degli enti sportivi aeronautici, designato dal voto dei Consigli direttivi delle associazioni sportive aeronautiche del Regno;

4° un rappresentante della classe professionale aeronautica civile (piloti ed operai aeronautici) designato dalle rispettive associazioni civili;

5° un rappresentante della classe tecnica aeronautica civile, designato dalle sue Associazioni;

6° due rappresentanti del Senato del Regno;

7° due rappresentanti della Camera dei deputati;
8° un rappresentante del Ministero della guerra;
9° un rappresentante del Ministero della marina;
10° tutti i componenti il Comitato tecnico amministrativo per l'aeronautica, di cui al successivo articolo 7.

È segretario del Consiglio superiore un funzionario del Ministero della guerra.

Art. 3.

I componenti del Consiglio superiore sono nominati per decreto Reale, su proposta del ministro della guerra, il quale sceglie i membri di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 2, da una terna di nomi per ciascuna categoria, proposti nei modi che saranno fissati per decreto Reale.

I membri del Consiglio superiore durano in carica due anni, al termine dei quali potranno essere riconfermati.

Il presidente ed un vice-presidente saranno eletti dai membri del Consiglio superiore aeronautico, nella prima seduta del Consiglio stesso.

Art. 4.

I rappresentanti del Senato del Regno e della Camera dei deputati sono designati dalle rispettive assemblee.

Art. 5.

Il Consiglio superiore si riunirà in sessione ordinaria due volte all'anno nei mesi di febbraio e di giugno ed in sessione straordinaria tutte le volte che il ministro della guerra crederà di doverne sentire il parere.

Le deliberazioni del Consiglio superiore saranno valide solo se alla votazione saranno intervenuti la metà più uno dei suoi membri. In caso di parità di voti, prevarrà il partito che avrà avuto il voto favorevole del presidente.

Art. 6.

I membri del Consiglio superiore di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2, che interverranno alle sedute del Consiglio stesso, avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio in 1ª classe dal luogo di loro abituale residenza a Roma e viceversa. Avranno inoltre diritto ad una diaria di L. 60 per tutta la durata delle adunanze del Consiglio. La spesa relativa graverà sul bilancio aeronautico.

Art. 7.

È istituito presso il Ministero della guerra un « Comitato tecnico amministrativo per l'aeronautica », incaricato di dare parere sugli affari concernenti l'aeronautica che vengano sottoposti al suo esame. Al detto Comitato debbono essere sottoposti per l'esame della convenienza tecnica, economica e finanziaria i progetti di concessioni di qualunque genere riflettenti i servizi dell'aeronautica.

Art. 8.

Il Comitato è composto di sei funzionari superiori dello Stato, designati dai ministri del tesoro, dell'industria, della guerra, della marina, dei lavori pubblici, delle poste e telegrafi. È segretario del Comitato un funzionario del Ministero della guerra.

Il Comitato potrà, sempre che ne ravvisi l'opportunità, sentire altri funzionari ed anche persone estranee all'Amministrazione dello Stato, particolarmente competenti nelle questioni sottoposte al suo esame.

Art. 9.

I membri del Comitato tecnico amministrativo sono nominati per decreto Reale su proposta del ministro della guerra, di concerto con i Ministeri interessati.

I membri del Comitato durano in carica due anni, al termine dei quali potranno essere riconfermati.

Art. 10.

Lo stesso decreto Reale di nomina di cui all'articolo precedente stabilirà a quale dei membri del Comitato speciale tecnico amministrativo spetti la Presidenza del Comitato stesso.

Art. 11.

Tanto il Consiglio superiore aeronautico, quanto il Comitato tecnico amministrativo, compileranno un proprio regolamento di funzionamento interno.

Tali regolamenti saranno approvati con decreto del ministro della guerra.

Art. 12.

La Commissione consultiva di cui al Regio decreto-legge 22 giugno 1920, n. 849, è soppressa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

LANZA DI SCALEA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

---

*Il numero 713 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 20 maggio

1915, nn. 712 e 792, ed i decreti Luogotenenziali 28 dicembre 1916, n. 1839, 15 aprile 1917, n. 647, 9 agosto 1917, n. 1352, ed il Regio decreto 10 agosto 1919, numero 1419, riguardanti il reclutamento degli ufficiali di Commissariato militare marittimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

---

*Il numero 714 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto in data 29 aprile 1915, n. 594, che sospende i limiti di età per i farmacisti militari della R. marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — PEANO,

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

---

**La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti decreti:**

N. 665. Regio decreto 23 aprile 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile « Antonio ed Emma Cerino Zegna », di Soprana, viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 666. Regio decreto, 23 aprile 1922 col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile Ratti Welker di Trenno, viene eretto in Ente morale, con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 667. Regio decreto 23 aprile 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile « Peduzzi Donato Lance », per la frazione Oceagno del comune di Schignano viene eretto in Ente morale, con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 672. Regio decreto 4 maggio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la fondazione « prof. Giovan Pietro Grimaldi » di Modica, viene eretta in Ente morale con Amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

N. 673. Regio decreto 4 maggio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'opera pia « Eredità Basta » di Martina Franca, viene eretta in Ente morale sotto l'Amministrazione della Congregazione di carità del luogo e ne è approvato lo statuto organico.

---

## MINISTERO DELLE COLONIE

*Direzione generale degli affari civili e delle opere pubbliche*

Ufficio III.

SI RENDE NOTO

che coi decreti Ministeriali, di data odierna, nn. 755, 763, 764, 765, è stata accettata, per ogni e qualsiasi conseguente effetto, la rinunzia da parte della Società mineraria dell'Africa orientale italiana, con sede in Milano, ai permessi di praticare in colonia Eritrea ricerche di:

*a*) minerali di ferro e di rame nella circoscrizione del Commissariato di Massaua e nelle altre zone di cui nel decreto Ministeriale di concessione in data 20 dicembre 1920, n. 2678, pubblicato per estratto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 21 maggio 1921, n. 119;

*b*) ligniti e schisti bituminosi nella zona del Commissariato del Seraè di cui al decreto Ministeriale di concessione in data 20 dicembre 1920, n. 2679 pubblicato per estratto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno come sopra;

*c*) petrolio nella zona del Commissariato di Massaua, di cui al decreto Ministeriale di concessione in data 20 dicembre 1920 n. 2680, pubblicato per estratto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, come sopra. Sono fatte salve, per quanto concerne l'accettazione di rinuncia a questa particolare concessione, le eventuali ragioni dell'ing. Pasquale Vaudetto di Giuseppe, da Torino, in confronto della Società Mineraria dell'Africa Orientale Italiana a norma e per gli effetti dell'art. 121 del decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 794:

*d*) minerali auriferi e ramiferi nelle zone dei Commissariati di Hamasien, dell'Archelè-Guzai, e di Cheren di cui al decreto Ministeriale di concessione in data 10 febbraio 1921, numero 214, pubblicato per estratto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, come sopra. Sono fatte salve, per quanto concerne l'accettazione di rinuncia a questa particolare concessione le ragioni del signor Silvestri Nunzio, in confronto della Società mineraria dell'Africa orientale italiana. a norma e per gli effetti dell'art. 121 del decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 794.

Roma, 8 giugno 1922.

# DISPOSIZIONI DIVERSE

## MINISTERO DELLA GUERRA

**Disposizioni nel personale dipendente**

UFFICIALI DI COMPLEMENTO.

*Arma di fanteria.*

Sottotenenti.

Con R. decreto del 19 febbraio 1922:

I seguenti sottotenenti sono promossi tenenti:

Con anzianità 15 febbraio 1918
e con decorrenza assegni dal 1° marzo 1918:

Giordani Terzo Giovanni.

Con anzianità 20 febbraio 1918
e con decorrenza assegni dal 1° marzo 1918:

Beoise Vincenzo.

Con anzianità 9 marzo 1918
e con decorrenza assegni dal 1° aprile 1918:

Ninni Giovanni — Frola Vincenzo.

Con anzianità 15 marzo 1918
e con decorrenza assegni dal 1° aprile 1918:

Maria Mario.

## MINISTERO delle poste e dei telegrafi

**AVVISO**

**Il giorno 3 corrente, in Langosco, provincia di Pavia, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.**

## MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE

**del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private**

### Corso medio dei cambi

**del giorno 7 giugno 1922**
**(Art. 39 del Codice di commercio)**

| | Media | | Media |
|---|---|---|---|
| Parigi | 175 03 | Dinari | — |
| Londra | 86 44 | Corone jugoslave | — |
| Svizzera | 368 47 | Belgio | 161 58 |
| Spagna | — | Olanda | 7 47 |
| Berlino | 6 61 | Pesos oro | 15 93 |
| Vienna | 0 175 | Pesos carta | 7 — |
| Praga | 37 52 | New York | 19 10 |
| Oro | 368 54 | | |

**Media dei consolidati negoziati a contanti**

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Note |
|---|---|---|
| 3,50 % netto (1906) | 73 23 | — |
| 3,50 % netto (1902) | — | — |
| 3 % lordo | — | — |
| 5 % netto | 81 87 | |

### Corso medio dei cambi

**del giorno 8 giugno 1922**
**(Art. 39 del Codice di commercio)**

| | Media | | Media |
|---|---|---|---|
| Parigi | 175 69 | Dinari | — |
| Londra | 86 54 | Corone jugoslave | — |
| Svizzera | 367 75 | Belgio | 161 61 |
| Spagna | 304 — | Olanda | 7 46 |
| Berlino | 6 38 | Pesos oro | — |
| Vienna | 0 15 | Pesos carta | — |
| Praga | 37 75 | New York | 19 20 |
| Oro | 370 47 | | |

**Media dei consolidati negoziati a contanti**

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Note |
|---|---|---|
| 3,50 % netto (1906) | 73 18 | — |
| 3,50 % netto (1902) | — | — |
| 3 % lordo | — | |
| 5 % netto | 81 95 | |

# CONCORSI

## IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Visto il regolamento speciale per le scuole di ostetricia, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 608;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1914, n. 100;

DECRETA:

È aperto il concorso ad un posto di levatrice maestra nella scuola ostetrica di Arezzo, con l'annuo stipendio di L. 5000, oltre il vitto e l'alloggio, nonchè partecipazione ai proventi di tasse d'opera ione e di ambulatorio.

I concorrenti dovranno far pervenire le loro domande redatte in carta bollata da L. 1,20 al sopraintendente al R. Istituto di studi superiori di Firenze non oltre il dì 31 luglio 1922 corredate dai seguenti documenti:

1° atto di nascita;
2° certificato penale generale;
3° certificato di cittadinanza italiana;
4° attestato di buona condotta;
5° attestato di sana costituzione fisica;
6° diploma di abilitazione all'ufficio di levatrice.
7 stato di famiglia da cui risulti che l'aspirante è nubile o vedova senza figli;
8° tutti gli altri documenti che riterranno opportuno per dimostrare la loro attitudine a coprire il posto anzidetto.

I documenti 1, 3, 4, 5, 7 dovranno essere legalizzati debitamente a norma delle disposizioni vigenti e quelli di cui ai nn. 2, 4, 5, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Il concorso è per titoli, tutta ia la Commissione potrà sottoporre le concorrenti ad una prova di esame.

La vincitrice sarà nominata con decreto Ministeriale, durerà in ufficio per due anni scolastici e potrà essere riconfermata.

Essa, oltre che alle prescrizioni di legge, dovrà anche uniformarsi a quelle del regolamento interno della scuola, nè potrà esercitare altro ufficio retribuito dallo Stato, dalla Provincia, dai Comuni o dalle Opere pie.

Non si terrà conto delle domande non pervenute entro il termine indicato sopra, anche se spedite in tempo.

Roma, 1° giugno 1922.

*Il ministro*
ANILE.

*Il direttore*: DARIO PERUZY. — Tipografia delle Mantellate — TUMINO RAFFAELE, *gerente*